

COMUNE DI LANDIONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO

(ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Delibera n. 26 del 28/09/2021



INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Premessa

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Art. 4 – Principi informativi

Art. 5 – Accesso alle informazioni

Art. 6 – Criteri Generali

TITOLO II – Definizione e classificazione dei rifiuti – competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 7 – Definizioni

Art. 8 – Classificazione dei rifiuti

Art. 9 – Rifiuti urbani

Art. 10 – Rifiuti speciali

Art. 11 – Rifiuti pericolosi

Art. 12 – Esclusioni

Art. 13 – Rifiuti urbani da utenze non domestiche e servizi integrativi

Art. 14 – Utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico

TITOLO III – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani

Art. 15 – Raccolta dei rifiuti urbani

Art. 16 – Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Art. 17 – Esecuzione della pesata dei rifiuti urbani

Art. 18 – Trasporto dei rifiuti

Art. 19 – Smaltimento e recupero dei rifiuti

TITOLO IV – I servizi di raccolta domiciliare

Art. 20 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

Art. 21 – Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

TITOLO V – Altri servizi di raccolta

Art. 22 – Servizi di raccolta su chiamata

Art. 23 – Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

TITOLO VI – Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 24 – Conferimento e raccolta dei rifiuti residuali – raccolta puntuale

Art. 25 – Conferimento e raccolta della frazione organica

Art. 26 – Conferimento e raccolta della frazione cartacea

Art. 27 – Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti

Art. 28 – Conferimento e raccolta dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Art. 29 – Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

Art. 30 – Conferimento e raccolta indumenti smessi, scarpe e borse

Art. 31 – Conferimento e raccolta toner, cartucce ed esausti di stampa

Art. 32 – Conferimento e raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani e/o che possono presentare caratteristiche di pericolosità

Art. 33 – Conferimento e raccolta di olio vegetale

Art. 34 – Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili

Art. 35 – Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni



Art. 36 – Frequenze dei servizi di raccolta

Art. 37 – Altri servizi di raccolta

TITOLO VII – Gestione dei rifiuti da imballaggio

Art. 38 – Competenze

Art. 39 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata

Art. 40 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica

Art. 41 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in cartone

Art. 42 – Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO VIII – Gestione dei rifiuti speciali

Art. 43 – Gestione dei rifiuti speciali

TITOLO IX – Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 44 – Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

Art. 45 – Compostaggio domestico

TITOLO X – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 46 – Definizione

Art. 47 – Raccolta, trattamento e spazzamento

Art. 48 – Contenitori porta rifiuti

Art. 49 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 50 – Pulizia dei mercati

Art. 51 – Aree occupate da esercizi pubblici stagionali e spettacoli viaggianti

Art. 52 – Carico e scarico di merci e materiali

Art. 53 – Rifiuti da attività edilizie

Art. 54 - Animali

Art. 55 – Asporto di scarichi abusivi

Art. 56 – Servizi integrativi al servizio di raccolta rifiuti

TITOLO XI – Disposizioni finali

Art. 57 – Divieti

Art. 58 – Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 59 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 60 – Controlli e accertamenti

Art. 61 – Sanzioni



TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della Parte IV (“Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 198 (e successive integrazioni e modifiche), e nel rispetto delle ulteriori normative nazionali e regionali, disciplina la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i servizi di pulizia del territorio.
3. Il presente regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Nel presente regolamento vengono stabilite:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e promuovere il recupero delle stesse;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani in forma associata, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, attraverso l’adesione alle aggregazioni di Comuni dalla medesima previste, (di seguito “Consorzio”), secondo le modalità disciplinate dalla convenzione istitutiva e dallo statuto dello stesso.

Art. 3 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato nell’ambito del territorio comunale; entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico di raccolta.
2. Il Comune può modificare l’ambito di applicazione del servizio nonché le modalità operative.

Art. 4 – Principi informativi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità di ogni flusso di rifiuti, secondo i seguenti principi generali:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;



- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f. devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
2. A tale scopo il Comune, attraverso il Consorzio di cui lo stesso fa parte, ente opportunamente costituito, provvede a:
- a. regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani;
 - b. coordinare i propri servizi con quelli dei Comuni appartenenti allo stesso Consorzio secondo la normativa regionale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quanto previsto dalla vigente normativa a livello nazionale e regionale e dai piani provinciali e regionali;
 - c. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti ed a favorirne il riutilizzo;
 - d. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a monte, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di recupero o smaltimento;
 - e. incentivare la raccolta ed il recupero dei rifiuti non soggetti a privativa;
 - f. adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati qualificati, anche mediante accordi o contratti di programma;
 - g. dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti;
 - h. promuovere e realizzare adeguate forme di comunicazione, di informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli altri utenti, anche in collaborazione con il Consorzio

Art. 5 – Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale.

Art. 6 – Criteri Generali

1. La gestione dei rifiuti è attuata attraverso l'attivazione di un sistema integrato, articolato su base territoriale, a mezzo di aggregazioni obbligatorie ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
2. Essa è finalizzata a:
- a. limitare la produzione dei rifiuti;
 - b. diminuire il flusso del rifiuto indifferenziato;
 - c. separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;





- d. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
3. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:
- a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. dei sistemi di recupero disponibili;
 - e. dei sistemi di smaltimento finale;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
 - j. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
 - k. delle interazioni col sistema di gestione costituito a livello nazionale attraverso i consorzi di filiera.

TITOLO II – Definizione e classificazione dei rifiuti – competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 7 – Definizioni

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 8 – Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi"

Art. 9 – Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;



- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 10 – Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 11 – Rifiuti pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 12 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 185.

Art. 13 – Rifiuti urbani da utenze non domestiche e servizi integrativi

1. Qualora, a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020, si riscontrassero conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che, per caratteristiche quantitative o qualitative, possano compromettere l'equilibrio finanziario del Comune o l'efficiente organizzazione del servizio, il Comune e il Gestore si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio sino all'individuazione di soluzioni alternative concordate con l'utenza non domestica.

2. Al verificarsi di quanto al comma precedente, dovrà essere individuata una soluzione organizzativa concordata tra Comune, Gestore e utenza, la quale preveda possibili adeguamenti, incrementi o personalizzazioni del servizio i cui costi saranno posti a carico dell'utenza interessata

3. Il produttore non domestico di rifiuti urbani può provvedere ad avviare a riciclo tali rifiuti presso ditte terze, oppure richiedere a proprie spese servizi integrativi e personalizzazioni rispetto alla vigente organizzazione.





4. L'eventuale agevolazione spettante per l'avvio a riciclo di cui al comma precedente è disciplinata dal regolamento TARI.
5. Si intendono avviati al riciclo i rifiuti conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al riciclo.
6. Relativamente ai rifiuti in materiale plastico (imballaggi e non) ed in materiale cellulosico (carta, cartone, poliaccoppiati), l'utenza non domestica che usufruisce dell'agevolazione di cui al comma 4 è tenuta all'avvio a riciclo attraverso operatori diversi dal servizio pubblico dell'intera frazione plastica e/o cellulosica, indipendentemente dal codice EER del rifiuto; è pertanto tenuta alla restituzione di eventuali attrezzature pubbliche in uso opportunamente lavate e prive di rifiuti (diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse) ed al rispetto di quanto al successivo comma in merito alle modalità di conferimento di tali frazioni.
7. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.
8. E' fatto assoluto divieto alle utenze di cui al presente articolo di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli operatori.

Art. 14 – Utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le modalità e le tempistiche per la richiesta della corrispondente agevolazione sono disciplinati dal regolamento TARI.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 sarà sospeso ogni servizio di raccolta a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
5. Le utenze non domestiche di cui al comma 1 si impegnano a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 10 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il servizio quali, cassoni e containers.
6. Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse.
7. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.



8. E' fatto assoluto divieto alle utenze di cui al presente articolo di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli operatori.

TITOLO III – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani

Art. 15 – Raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
2. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata, entro il perimetro di cui al precedente art. 3, in modo differenziato, con modalità e tempi diversi a seconda delle frazioni di rifiuto e delle utenze interessate.

Art. 16 – Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche degli stessi, la raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:

- a. servizi di raccolta domiciliare
- b. servizi con contenitori stradali
- c. servizi presso centro di raccolta
- d. altri servizi specifici, anche a chiamata

2. Le norme per l'attuazione e la fruizione dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

Art. 17 – Esecuzione della pesata dei rifiuti urbani

1. I soggetti che effettuano il servizio di raccolta dovranno pesare i rifiuti raccolti prima di inviarli a recupero o smaltimento.
2. Qualora sul Comune non fosse disponibile un sistema di pesatura, si provvederà ad individuare la modalità di effettuazione della pesata che garantisca comunque la quantificazione del materiale raccolto.

Art. 18 – Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dal luogo di conferimento da parte dell'utenza sino al luogo di stoccaggio e/o trattamento.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie secondo i principi generali di cui al presente regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.





4. Le attività di trasporto dei rifiuti sono disciplinate dagli artt. 193 e 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 19 – Smaltimento e recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti devono essere effettuati secondo i dettami della vigente normativa a livello regionale, nazionale e comunitario.
2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

TITOLO IV – I servizi di raccolta domiciliare

Art. 20 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta domiciliare possono essere conferite, a seconda della caratteristica merceologica e di quanto prescritto nel presente regolamento, nei seguenti modi:
 - a. imballate in sacchi a perdere
 - b. prive di imballo ma comunque esposte in condizioni da non interferire con il transito pedonale e la viabilità stradale (es. carta legata con spago, cassette)
 - c. inserite in contenitori dedicati mono o pluri utenza, presi in carico dagli utenti stessi
2. Per quanto concerne il precedente comma, vengono fissate le seguenti disposizioni:
 - a. devono essere utilizzati i dispositivi (contenitori e sacchi) forniti dal Comune ai fini del rispetto delle caratteristiche stabilite per la raccolta della corrispondente frazione di rifiuto;
 - b. i conferimenti non devono eccedere i 10 kg in peso per ciascun sacco/contenitore o altro che debba essere sollevato a mano dall'operatore;
 - c. i sacchi a perdere devono consentire, almeno sommariamente, in caso di controlli effettuati dal personale incaricato, la verifica visiva della presenza di eventuali materiali recuperabili o erroneamente conferiti.

Art. 21 – Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

1. Il Conferimento diretto dei rifiuti al servizio di raccolta domiciliare è regolato dalle seguenti norme:
 - a. i sacchi ed i contenitori devono essere esposti a bordo strada, agevolando la riduzione dei punti di conferimento, entro le ore 6,00 a.m.; i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva, o in caso di mancata raccolta derivante da situazioni particolari o contingenti (scioperi, avverse condizioni climatiche, ecc.); i rifiuti dovranno essere correttamente suddivisi ed esposti nei giorni ed orari previsti dal calendario;
 - b. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;



- c. i residenti in strade private o cortili in cui risulta impossibile o pericoloso l'accesso ai mezzi adibiti alla raccolta devono conferire sia i sacchi a perdere che i contenitori o l'eventuale materiale privo di imballo presso la strada pubblica più prossima;
- d. in ogni caso, i sacchi a perdere, l'eventuale materiale privo di imballo e i contenitori non possono essere collocati su area privata ad una distanza superiore a m 15 dalla strada pubblica o privata percorribile con i mezzi di raccolta;
- e. è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori forniti dal Comune individuati per ogni singola frazione di rifiuto, in base alla dotazione definita a livello consortile; i rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
- f. i residenti in condomini o altre aggregazioni abitative a cui sono stati forniti i necessari contenitori di aggregazione sono tenuti all'utilizzo di questi ultimi; non è pertanto possibile che ciascun condomino/utente esponga il proprio contenitore da interno;
- g. i sacchi, i contenitori, i pacchi, le scatole, ecc. che debbano essere sollevati a mano dall'operatore esposti dall'utenza devono avere un peso non eccedente i 10 kg, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli addetti alla raccolta; qualora l'utente necessitasse di effettuare conferimenti di peso maggiore, è tenuto a suddividere il materiale in più sacchi o scatole;
- h. qualora il materiale privo di imballo o collocato in sacchi a perdere venga sparso a seguito di attacchi di animali o atti di vandalismo, la pulizia dell'area spetta all'utente;
- i. non viene assicurata la raccolta di sacchi e contenitori appesi a cancelli, ringhiere o siepi;
- j. eventuali contenitori utilizzati dall'utente per proteggere i sacchi o i materiali privi di imballo devono essere facilmente accessibili da parte degli operatori e non devono comportare problemi per la sicurezza dei lavoratori addetti;
- k. è fatto espressamente divieto di:
 - non suddividere il materiale differenziabile conferendolo con il rifiuto indifferenziato;
 - utilizzare contenitori e sacchi diversi dalle dotazioni fornite per le singole raccolte, ove previsti;
 - introdurre nel sacco o nei contenitori oggetti acuminati o taglienti senza adeguata protezione, che possano mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità degli addetti alla raccolta ed al trattamento;
 - introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquido che possano provocare la fuoriuscita di percolato;
 - lasciare fuoriuscire dal sacco o dal contenitore parte del rifiuto;
 - riempire oltremisura i sacchi rischiandone la rottura;
 - conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
 - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
 - foderare i contenitori con sacchi in polietilene o altro materiale (ad esclusione di quanto previsto per la raccolta della frazione organica);
 - esporre il contenitore "piccolo" per la frazione organica invece di quelli "da esterno";
 - effettuare conferimenti di peso eccedente i 10 kg (nel caso, suddividere il materiale).



- l. qualora, a causa di errata differenziazione o frammistione di materiali, si rendesse necessario sostenere costi aggiuntivi per il trasporto e smaltimento, il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sull'utente interessato.
2. In caso di frazioni (es. cartone) che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema domiciliare senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, il materiale deve essere confezionato o impilato in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vada disperso nelle aree circostanti, che arrechi danno o disturbo alla popolazione e all'ambiente, nel rispetto delle distanze minime e dei limiti di peso per ogni singolo collo.
3. Viene predisposto un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.
4. Relativamente all'esposizione di contenitori, sacchi o altro materiale, l'utente è tenuto infine al rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada ed al vigente regolamento comunale di igiene e sanità.

TITOLO V – Altri servizi di raccolta

Art. 22 – servizi di raccolta su chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e/o presso utenze dotate di possibilità di ammasso temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili; sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande utenza ed il gestore del servizio di raccolta.
2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.
3. Al fine di non gravare sull'intera collettività, il Comune si riserva la facoltà di prevedere che il costo per il servizio a chiamata sia sostenuto dall'utenza che ne fa richiesta; in tal caso il servizio sarà erogato successivamente all'effettuazione del pagamento ed all'esibizione della relativa ricevuta.

Art. 23 – Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.

TITOLO VI – Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 24 – Conferimento e raccolta dei rifiuti residuali

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente per quei rifiuti per cui non sono disponibili sul territorio i servizi per il conferimento differenziato (porta a porta e/o centro di raccolta comunale e/o altre forme di conferimento sul territorio).
2. La raccolta dei rifiuti urbani indistinti può essere effettuata mediante:
 - a. raccolta con sacchi a perdere
 - b. raccolta con contenitori dedicati in carico all'utenza





3. La raccolta mediante contenitori di aggregazione può essere effettuata presso le utenze condominiali che dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. farne un uso esclusivamente privato;
- b. custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta;
- c. concordare con il Comune ed il Consorzio eventuali accessi all'area privata;
- d. non introdurre rifiuti sfusi ma debitamente contenuti in sacchi a perdere.

4. L'utilizzo di contenitori di aggregazione per la frazione residuale è comunque subordinato alla valutazione del Consorzio, che provvederà altresì alla fornitura dei contenitori, aventi le caratteristiche di legge, per una volumetria coerente con la potenzialità produttiva dell'utenza.

5. L'utilizzo di contenitori per la frazione residuale da parte di utenze non domestiche è comunque subordinato alla valutazione del Consorzio, che provvederà altresì alla fornitura dei contenitori, aventi le caratteristiche di legge, per una volumetria coerente con la potenzialità produttiva dell'utenza.

6. L'eventuale richiesta di diverse modalità di espletamento del servizio da parte delle utenze non domestiche deve essere preventivamente concordata dal punto di vista tecnico ed economico con il Consorzio ed è subordinata a quanto all'art. 14, comma 1.

7. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza per la frazione residuale.

Art. 25 – Conferimento e raccolta della frazione organica

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

2. Sono ammessi al conferimento i rifiuti aventi caratteristiche di biodegradabilità, ad eccezione della frazione vegetale costituita da ramaglie, potature e sfalci, per i quali è istituito apposito servizio presso il centro di raccolta comunale.

3. Sono altresì ammesse al conferimento con la raccolta della frazione organica le cassette in legno non trattato; queste devono essere collocate prive di imballo di fianco al contenitore da esterno.

4. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi biodegradabili a perdere e contenitori dedicati mono o pluri utenza secondo le modalità di seguito esposte:

- a. alle singole utenze sono assegnati contenitori più piccoli per uso esclusivamente interno e contenitori da 25 o 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare) per l'esposizione nei giorni di raccolta;
- b. nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili;
- c. i contenitori da esterno (25, 120, o 240 litri) sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21; devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada nel rispetto delle modalità e orari previsti dal presente regolamento.



3. I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati dal colore marrone. I sacchi da introdurre nei contenitori non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica ma esclusivamente a quella di biodegradabilità.
4. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza anche per la frazione organica.

Art. 26 – Conferimento e raccolta della frazione cartacea

1. Il servizio di raccolta della frazione cartacea dei rifiuti urbani è finalizzato al riciclaggio dei materiali raccolti.
2. Il materiale è esposto, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21.
3. Il materiale non deve essere frammisto ad altri rifiuti ed in particolare non deve essere contenuto in sacchetti di plastica.
4. Il materiale deve essere collocato in modo da non spargersi e non ostruire la sede stradale oppure collocato in contenitori adeguati e conformi alle vigenti normative in merito alla sicurezza.
5. A discrezione del Consorzio, in accordo con il Comune, le utenze di maggiore complessità abitativa potranno essere dotate di contenitori di aggregazione anche per questa tipologia di materiale; i contenitori sono caratterizzati da coperchio di colore bianco.
6. I Comuni, in accordo con il Consorzio, si riservano la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza anche per la frazione cartacea.

Art. 27 – Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti

1. Si definiscono rifiuti ingombranti i rifiuti non differenziabili e non conferibili, per dimensioni incompatibili con il servizio, al circuito porta a porta del rifiuto non recuperabile.
2. Il conferimento e la raccolta dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a. presso il centro di raccolta comunale convenzionato effettuato direttamente dal produttore, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente.

Art. 28 – Conferimento e raccolta dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

1. In applicazione delle vigenti norme, si configurano come beni durevoli:
 - a. frigoriferi e condizionatori – R1;
 - b. congelatori e surgelatori – R1;
 - c. monitor e televisori – R3;
 - d. computer, tastiere, ecc. – R4;
 - e. lavatrici, lavastoviglie e altri grandi elettrodomestici – R2;
 - f. piccoli elettrodomestici, telefoni, citofoni, ecc. – R4;
 - g. tubi fluorescenti e lampade a risparmio energetico – R5.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:



- a. conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di raccolta comunale convenzionato, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente;
- b. consegna ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un altro bene durevole;

Art. 29 – Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi effettuati da utenze domestiche

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi domestiche possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a. presso il centro di raccolta comunale convenzionato effettuato direttamente dal produttore, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente;
 - b. mediante compostaggio domestico;
 - c. mediante raccolta porta a porta periodica

Art 30 – Conferimento e raccolta indumenti smessi, scarpe e borse

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di indumenti smessi, scarpe e borse di origine domestica possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a. presso il centro di raccolta comunale convenzionato effettuato direttamente dal produttore, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente;
 - b. presso contenitori collocati sul territorio;

Art 31 – Conferimento e raccolta toner, cartucce ed esausti di stampa

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di toner, cartucce ed esausti di stampa possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a. presso il centro di raccolta comunale convenzionato effettuato direttamente dal produttore, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente;
 - b. presso contenitori collocati sul territorio;
 - c. per uffici o aziende che ne facciano richiesta, con la collocazione di appositi contenitori in loco (servizio di raccolta su richiesta)

Art. 32 – Conferimento e raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani e/o che possono presentare caratteristiche di pericolosità

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti con caratteristiche di pericolosità nei cestini stradali o in altri contenitori collocati sul territorio, né all'interno di contenitori e sacchi adibiti alle raccolte domiciliari.
2. Tali tipologie di rifiuto devono essere conferite:
 - a. Accumulatori e pile
 - negli appositi contenitori presso i rivenditori autorizzati o sul territorio
 - negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale convenzionato, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente
 - b. Prodotti farmaceutici scaduti, inutilizzati o non più utilizzabili
 - in appositi contenitori collocati presso le farmacie o sul territorio
 - negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale convenzionato, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente
 - c. Frigoriferi, congelatori e condizionatori



- con le modalità descritte al precedente art. 28
 - d. Oli esausti minerali e filtri olio
 - presso il centro di raccolta comunale convenzionato effettuato direttamente dal produttore, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente
 - e. Vernici e tubi fluorescenti
 - presso il centro di raccolta comunale convenzionato effettuato direttamente dal produttore, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente
3. La gamma dei rifiuti conferibili può essere ampliata in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del centro di raccolta.

Art. 33 – Conferimento e raccolta di olio vegetale

1. E' fatto divieto di sversare olio vegetale nella rete fognaria attraverso lavandini, tombini, ecc.
2. Tale tipologia di rifiuto deve essere conferita:
 - presso il centro di raccolta comunale convenzionato effettuato direttamente dal produttore, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente
3. L'olio vegetale non deve essere miscelato ad acqua, olio minerale od altre sostanze.

Art. 34 – Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili

1. Il Comune, in collaborazione con il Consorzio, può attivare opportune forme di raccolta per eventuali altre frazioni valorizzabili.

Art. 35 – Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n. 122 – 19675:
 - a. Frammenti di stoffa, avanzi di indumenti, ecc.
 - confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
 - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
 - dichiarazione di avvenuta bonifica;
 - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.
 - b. Legname e parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc.
 - bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
 - dichiarazione di avvenuta bonifica;
 - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio al recupero.



c. Le bonifiche effettuate devono essere certificate per poter procedere allo smaltimento.

Art. 36 – Frequenze dei servizi di raccolta

1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

- a. rifiuto residuale: settimanale
- b. frazione organica: bisettimanale
- c. frazione cartacea: settimanale
- d. altre frazioni: su richiesta

2. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva di modificare le frequenze di raccolta anche in funzione della produzione rilevata, dandone tempestiva comunicazione alla cittadinanza.

Art. 37 – Altri servizi di raccolta

1. Il Comune e il Consorzio, valutate le esigenze territoriali, le modalità di raccolta ed i risvolti tecnici ed economici dell'avvio a recupero, possono istituire servizi di raccolta differenziata per materiali diversi di cui al presente titolo.

TITOLO VII – Gestione dei rifiuti da imballaggio

Art. 38 – Competenze

1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari compete ai produttori ed agli utilizzatori.

2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari compete ai Comuni che attraverso il Consorzio organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio; la gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.

3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

4. Eventuali imballaggi secondari non consegnati all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano.

Art. 39 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a. raccolta domiciliare





- alle utenze sono assegnati contenitori da 25 litri per ogni nucleo familiare e da 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare) per utenze di aggregazione;
 - nei contenitori vengono introdotti i rifiuti di materiale vetroso, banda stagnata, alluminio e metalli;
 - i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21; i contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b. conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di raccolta convenzionato, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente, soprattutto per materiale vetroso ingombrante quali lastre, damigiane, rottami ferrosi, ecc.
2. In nessun caso possono essere conferiti, nei contenitori di cui al comma 1, lettera a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.).
3. In nessun caso possono essere conferiti, nei contenitori di cui al comma 1, lettera a), materiali in ceramica o materiali non compatibili con il processo di recupero del vetro (cristalli, specchi, ecc.)
4. I contenitori utilizzati per questa tipologia di raccolta sono contrassegnati dal colore azzurro.
5. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza anche per la frazione vetro, alluminio e banda stagnata.

Art. 40 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
- a. raccolta domiciliare
 - alle utenze sono consegnati sacchi a perdere per ciascun nucleo familiare da utilizzarsi per i conferimenti;
 - i sacchi sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21.
 - b. conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di raccolta convenzionato, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione vigente
2. I materiali conferibili sono quelli definiti dagli accordi nazionali con il Consorzio di settore COREPLA, in funzione degli accordi nazionali vigenti.
3. In nessun caso possono essere conferiti imballaggi o oggetti diversi da quelli stabiliti; frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso il centro di raccolta secondo le modalità dettate dal regolamento di utilizzo.
4. I sacchi utilizzati per questa tipologia di raccolta sono contrassegnati dal colore giallo.
5. A discrezione del Consorzio le utenze di maggiore complessità abitativa potranno essere dotate di contenitori di aggregazione anche per questa tipologia di materiale; i contenitori sono caratterizzati da coperchio di colore giallo.



6. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza anche per la frazione plastica.

Art. 41 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in cartone

1. Gli imballaggi in cartone possono essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 26.
2. Gli imballaggi in cartone possono altresì essere conferiti separatamente presso il centro di raccolta comunale, specie se di grandi dimensioni o in quantità elevate.
3. Il Comune si riserva, in accordo con il Consorzio, la previsione di servizi porta a porta mirati presso utenze ad alta potenzialità produttiva di imballaggi in cartone, al fine di meglio veicolare al riciclo tale frazione.

Art. 42 – Frequenze dei servizi di raccolta

1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:
 - a. vetro, alluminio e banda stagnata: settimanale
 - b. plastica: settimanale
2. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva di modificare le frequenze di raccolta anche in funzione della produzione rilevata, dandone tempestiva comunicazione alla cittadinanza.

TITOLO VIII – Gestione dei rifiuti speciali

Art. 43 – Gestione dei rifiuti speciali

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 10 e 13.
2. Il Consorzio, qualora ritenuto opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali, con modalità tecniche ed economiche concordate con il produttore ed oneri a carico dello stesso.

TITOLO IX – Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 44 – Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio possono promuovere:
 - a. campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
 - b. iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;





COMUNE DI
LANDIONA

- c. iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
- d. divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 45 – Compostaggio domestico

1. Il Comune promuove la diffusione del compostaggio domestico, singolo o di comunità, quale buona pratica finalizzata alla riduzione dei rifiuti ed al riutilizzo in loco dei materiali di scarto.

2. Gli utenti devono attenersi ad alcune regole di carattere generale, volte al rispetto dell'igiene e del decoro urbano, oltre ad evitare di arrecare danno e disagio ai residenti in aree adiacenti o limitrofe:

a. a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcune tipologie di rifiuti organici più facilmente compostabili:

- scarti da cucina quali: bucce e scarti di frutta e ortaggi, gusci delle uova, fondi di caffè e bustine del the;
- scarti da giardino e orto: foglie, erba, piccole potature, fiori recisi;

b. a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcune tipologie di rifiuti organici compostabili, purché in piccole quantità:

- carne, pesce, pane, pasta e dolci, in quanto possono generare cattivi odori e richiamare animali indesiderati (quali insetti e roditori);
- scarti cellulosici quali fazzoletti e tovaglioli di carta (non imbevuti di sostanze chimiche quali ad esempio i detersivi), trucioli, segatura e ceneri di legna non trattati con sostanze chimiche);

c. non è compostabile tutto quanto sia inorganico e pertanto non biodegradabile, tra cui: plastiche, gomma, stoffa, vetro, metallo, ceramica, carta stampata, pannolini ecc.;

d. non è compostabile ciò che, pur essendo di matrice organica, è stato contaminato da sostanze chimiche;

e. Le operazioni di autocompostaggio devono essere effettuate in aree aperte in disponibilità dell'utente, nel territorio comunale (utenza domestica singola o collettiva, utenza non domestica);

f. a titolo non esaustivo si elencano alcune delle metodologie con cui può essere praticata l'attività di autocompostaggio:

- compostaggio in cumulo: accumulo del rifiuto direttamente sul terreno;
- compostaggio in cassa: accumulo del rifiuto in una cassa in legno posizionata sul terreno;
- compostaggio in buca: accumulo del rifiuto in una buca effettuata nel terreno ed a diretto contatto con questo;

g. indipendentemente dalla modalità prescelta per l'accumulo è necessario garantire una adeguata areazione della frazione organica (rivoltamenti e mescolamenti periodici, utilizzo di contenitori aerati ecc.), al fine di velocizzare e facilitare il processo di decomposizione e di limitare la formazione di cattivi odori e l'istaurarsi di problematiche di tipo igienico-sanitario;

h. il compost prodotto non potrà essere smaltito con le altre frazioni di rifiuti, ma dovrà essere utilizzato dall'Utente quale ammendante per terreno per orti, giardini, vasi.



CONSORZIO AREA VAL D'AOSTA
Garbino, Italia



TITOLO X – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 46 – Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 47 – Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
 - a. strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi classificati come comunali;
 - b. altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
 - c. aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.;
 - d. i tratti delle strade provinciali e statali interne ai centri urbani;
 - e. le aree dei cimiteri;
 - g. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate);
 - h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari, secondo le modalità stabilite dalla concessione stessa (es. dehors, aree occupate da esercizi commerciali, ecc.).
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione comunale in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie disponibili ed alla stagionalità.

Art. 48 – Contenitori porta rifiuti

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.
3. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di sacchi di rifiuto indifferenziato, il cui conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 26.

Art. 49 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono



inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme vigenti.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ambiente.

3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.

4. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 50 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio e secondo le procedure previste dai regolamenti.

2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito, in accordo con il Consorzio, apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione cartacea e lignea dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

3. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il gestore del servizio se non diversamente previsto nel contratto.

Art. 51 – Aree occupate da esercizi pubblici stagionali e spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi stagionali, spettacoli viaggianti e Luna Park devono comunicare al Comune, con preavviso non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali, la data di inizio dell'attività al fine di consentire l'eventuale potenziamento delle strutture per il conferimento dei rifiuti.

2. Le aree occupate devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari al termine dell'utilizzo.

3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia saranno espletate da parte del gestore solo dopo che le strade e aree pubbliche siano state lasciate libere.

4. I rifiuti raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 52 – Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica; in ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.



2. In caso di inosservanza, il Comune disporrà la pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 53 – Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. I materiali, di origine domestica, provenienti da piccole manutenzioni con produzione di rifiuti edili inerti, possono essere conferiti al centro di raccolta convenzionato, nel rispetto dei limiti di quantità e delle modalità previste dalla convenzione vigente.

Art. 54 – Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni ed altre lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Gli obblighi del presente articolo non si applicano a conduttori non vedenti o con altri handicap che ne riducano l'autonomia funzionale in modo tale da impedire il rispetto di quanto ai precedenti commi 1 e 2.

4. Il possessore di animali è tenuto a pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli stessi su marciapiedi, strade, piazze pubblici o di uso pubblico, ecc. portando con sé opportuni contenitori d'acqua.

Art. 55 – Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di polizia urbana, o altri soggetti preposti alla repressione di tali violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 56 – Servizi integrativi al servizio di raccolta rifiuti

1. Possono costituire servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:

- a. la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
- b. il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- c. lo spurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- d. la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;

2. Il Consorzio valuterà, secondo criteri di opportunità, efficienza ed efficacia, gli affidamenti dei servizi di cui al comma precedente secondo la vigente normativa.



3. Ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019, i costi conseguenti alla attività sopra menzionate non possono essere coperte da TARI, a meno di non darne esplicita evidenza economica sull'avviso di pagamento.

TITOLO XI – Disposizioni finali

Art. 57 – Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a. non effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti;
 - b. abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - c. cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro di raccolta e le aree a supporto dei servizi di raccolta;
 - d. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.
2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il Consorzio, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani, che duplichi gli affidamenti di servizi già effettuati dal Consorzio, ad eccezione di campagne di pulizia e sensibilizzazione organizzate dal Comune, in collaborazione con gli Enti competenti, ad esempio giornate ecologiche.

Art. 58 – Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 59 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 60 – Controlli e accertamenti

1. Alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia, nonché all'accertamento delle relative violazioni, sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale ed alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio – Sanitarie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
2. Gli accertamenti possono avvenire anche su segnalazione del Consorzio preposto alle attività di verifica e controllo sul territorio.



3. Rimangono valide le competenze in capo al Consorzio e alla vigilanza urbana del Comune sulla base delle norme legislative e dei regolamenti, in particolare i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 61 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, per un minimo di € 25,00 (venticinque/00) sino ad un massimo del € 500,00 (cinquecento/00).

2. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, 231, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee oppure colloca rifiuti non idonei o sacchetti di rifiuto all'interno o all'esterno dei cestelli stradali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 (trecento/00) ad euro 3.000,00 (tremila/00); se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.

3. La mancata differenziazione dei rifiuti da parte di utenze domestiche o utenze non domestiche produttrici di rifiuto assimilato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 150,00 (centocinquanta/00).

4. L'inosservanza di quanto all'art. 54 da parte di proprietari, possessori o conduttori di animali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000, da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00), fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità).

5. In caso di rilevati conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che hanno richiesto ed ottenuto le agevolazioni in merito alla rinuncia totale al servizio o al parziale avvio a riciclo, sarà erogata una sanzione a carico del conferente pari ad € 3.000,00 per ciascun passaggio di raccolta in cui tali conferimenti siano stati riscontrati

6. In caso l'utenza non domestica utilizzi ed esponga per i conferimenti al di fuori del servizio pubblico contenitori o attrezzature che non rispettano quanto ai precedenti art. 13 e 14 relativamente alle caratteristiche degli stessi, sarà erogata una sanzione pari ad € 1.500,00 per ogni svuotamento o raccolta erroneamente indotti

